

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

COPIA

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il Nr. Prot.

**DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI A
SEGUITO DELLE ELEZIONI DEL 31 MAGGIO 2015.**

Nr. Progr. **24**

Data **21/07/2015**

Nr. Prot.

Seduta Nr. **6**

Cod. Materia:

Cod. Ente : 041057

L'anno DUEMILAQUINDICI questo giorno VENTUNO del mese di LUGLIO alle ore 12:40 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presente</i>
Luzi Giannalberto	SINDACO	Presente
Rossi Romina	VICE-SINDACO	Presente
Monacchi Marco	ASSESSORE	Presente
Galli Emanuela	ASSESSORE	Presente
Martinelli Dario	ASSESSORE	Presente
<i>Totale Presenti</i> 5	<i>Totale Assenti</i>	0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti NON giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, dott.ssa Balducci Veronica

Il LUZI GIANNALBERTO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
**DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI A
SEGUITO DELLE ELEZIONI DEL 31 MAGGIO 2015.**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

(Art.48 TUEL n. 267/2000)

SU INIZIATIVA DEL SINDACO

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 4 aprile 2000, n. 119, pubblicato sulla G.U. del 13 maggio 2000 n. 110, con il quale, in esecuzione dell'art. 23 della legge del 3 agosto 1999, n. 265, sono state determinate le indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori e i gettoni di presenza dei Consiglieri comunali;

VISTO che l'art. 23, della legge 265/1999, fissa negli organi di appartenenza la competenza a deliberare aumenti o diminuzioni delle indennità e dei gettoni di presenza rispetto a quelli stabiliti nel decreto e, pertanto, risultano di competenza del Consiglio comunale la determinazione di eventuali incrementi o diminuzioni dei gettoni di presenza dei Consiglieri e di competenza della Giunta comunale la determinazione di eventuali incrementi o diminuzioni dell'indennità di funzione del sindaco, del vicesindaco e degli assessori, rispetto agli importi stabiliti nel decreto stesso;

VISTO l'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, prevedeva:

“A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri; b) per i comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in due; c) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 5.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da sette consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in tre; d) per i comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri ed il numero massimo degli assessori è stabilito in quattro”.

RICHIAMATI i commi 135 e 136 dell'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” secondo i quali

“ 135. All'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due; b) per i comuni con popolazione superiore a 3.000 e fino a 10.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dodici consiglieri e il numero massimo di assessori è stabilito in quattro»;

b) le lettere c) e d) sono abrogate.

Comma 136 “I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti. Ai fini del rispetto dell'invarianza di spesa, sono esclusi dal computo degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori quelli relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli articoli 80 e 86 del testo unico”.

CONSIDERATO che l'ultima periodo del comma 136, è stato introdotto con il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2014, n. 89;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 21 giugno 2015, con la quale, nel primo consiglio utile, si è stabilito di applicare il principio dell'invarianza della spesa, rimandando a due specifiche deliberazioni la definizione dell'indennità di carica del sindaco e degli assessori (giunta) e dei gettoni di presenza dei consiglieri (consiglio);

PRESO ATTO, pertanto, che al fine del rispetto delle prescrizioni della suddetta normativa il comune, con propri provvedimenti, deve dare contezza di aver rispettato il principio della invarianza della spesa, rispetto alla spesa teorica che sarebbe conseguita, applicando la riduzione dei componenti degli organi collegiali (consiglio e giunta);

VISTO il D.M. 119/2000, avente ad oggetto "Regolamento recante norme per la determinazione della misura della indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'art. 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265";

TENUTO CONTO CHE gli artt. 4 e 5 del suddetto D.M. dispongono che:

- al vicesindaco di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 20% di quella prevista per il sindaco;
- agli assessori di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 5.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco;

VISTA la tabella A, allegata al predetto decreto, che quantifica, per i comuni da 3.000 a 5.000 abitanti, l'indennità di funzione mensile dei sindaci nell'importo di lire 4.200.000 (pari ad € 2.169,00);

ATTESO CHE:

- il comma 54, dell'articolo 1, della L. 266/2005 dispone la riduzione delle suddette indennità nella misura del 10%, rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005;
- la Corte dei Conti, a sezioni riunite in sede di controllo, con delibera n. 01/2012 ha, tra l'altro, statuito che *"la disposizione di cui all'art. 1, comma 54, L. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riesandere i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria del 2006"*;

RITENUTO, tuttavia, di dover assicurare l'invarianza della spesa a seguito dell'intervento legislativo del numero di consiglieri (da 8 a 13) e assessori (da tre a quattro) per i comuni tra 3.000 e 10.000 abitanti, fascia demografica alla quale appartiene questo ente, considerato che il limite dell'invarianza della spesa deve essere considerato cumulativamente ed è unico per l'ente, in quanto costituito da una pluralità di voci eterogenee;

CHE l'ente può compensare eventuali tipologie di spesa, con conseguenti riduzione di altre voci del dato aggregato;

TENUTO conto di quanto stabilito da alcune sezioni regionali della Corte dei conti, con apposite deliberazioni sulla materia e, in particolare:

- a) Corte dei conti Lombardia, delibera 265/2014/PAR del 17/10/2014;
- b) Corte dei conti Lazio, delibera n. 17/2015/PAR del 05/02/2015;
- c) Corte dei conti Basilicata, delibera n. 21/2015/PAR del 14/04/2015;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno del 24 aprile 2014, recante *"Legge 7 aprile 2014, n. 56 – "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle e fusioni"*, nella quale, al

punto 1) vengono diramate alcune precisazioni e chiarimenti, in merito alla rideterminazione degli oneri di cui al Titolo III, Capo IV, della parte Prima, del TUEL n. 267/2000;

DATO atto che il calcolo teorico della spesa *ante* legge Delrio (n. 56/2014), prevede le seguenti voci:

Tabella "1"

CARICA	INDENNITA' MENSILE	MESI	INDENNITA' ANNUA	NOTE
Sindaco	1.952,20	12	23.426,40	Accantonamento di una mensilità per fine mandato
Vicesindaco (20% sindaco)	390,44	12	4.685,28	
Assessore (15% sindaco)	292,83	12	3.513,96	
Assessore (15% sindaco)	292,83	12	3.513,96	
Consiglieri comunali (4) gettone di presenza	----		506,24	4 x 7 sedute/anno (dato del 2013 – gettone a €. 18,08)
Rimborso viaggi e missioni amministratori			7.094,90	dato anno 2013 (ultimo completo della precedente amministrazione)
TOTALE SPESA TEORICA ANNUA Euro			42.740,74	

INVARIANZA DELLA SPESA *POST* LEGGE DELRIO

Tabella "2"

CARICA	INDENNITA' MENSILE	MESI	INDENNITA' ANNUA	NOTE
Sindaco (riduzione volontaria del 20%)	1.561,76	12	18.741,12	Accantonamento una mensilità x fine mandato
Vicesindaco	390,44	12	4.685,28	
Assessore (riduzione volontaria del 20%)	234,26	12	2.811,17	
Assessore (riduzione volontaria del 20%)	234,26	12	2.811,17	
Assessore (riduzione volontaria del 20%)	234,26	12	2.811,17	
Consiglieri comunali (8)			1012,48	8 x 7 sedute/anno (dato del 2013)
Rimborso viaggi e missioni amministratori			0	con rinuncia del Sindaco, Vicesindaco e assessori
TOTALE SPESA ANNUA..... EURO			32.872,38	

Differenza tra spesa teorica e spesa reale (annua) = - **€ 9.868,36**

PRESO ATTO che l'indennità di fine mandato prevista dall'art. 82, comma 8, lettera f) del TUEL (D. Lgs. 18.08.2000 n. 267) è dovuta per l'esercizio della carica che il sindaco effettua, con tutte le relative responsabilità;

RITENUTO di dover precisare che l'indennità di carica prevista per gli amministratori comunali (sindaco ed assessori) è da ritenersi comprensiva anche delle eventuali spese sostenute per missioni svolte in ragione del proprio mandato, per espressa volontà dei componenti della giunta;

ACQUISITA, altresì, la specifica attestazione favorevole del Revisore dei Conti richiesta dall'art.1, comma 136, della legge n. 56/2014;

PRECISATO che l'indennità di carica del sindaco, parte dal 1° giugno 2015 e quella del vicesindaco e assessori dal 08/06/2015;

RITENUTO di dover provvedere in merito per quanto riguarda l'indennità del sindaco e dei componenti della giunta e di proporre al consiglio comunale, nella prossima seduta, la definizione del gettone di presenza dei consiglieri, nella misura di €. 18,08;

PROPONE

- 1. DI** considerare le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2. DI DETERMINARE**, ai sensi della legge n. 56/2014, l'importo delle indennità di carica mensili ai componenti della giunta, a far data, per il sindaco dal 1 giugno 2015 e per gli assessori comunali dall'8 giugno 2015, così in dettaglio:

	Indennità di carica mensile	NOTE
Sindaco – Luzi Giannalberto	€. 1.561,76	Riduzione del 20% rispetto all'indennità massima ammissibile
Vicesindaco – Rossi Romina	Indennità funzione mensile = €. 390,44	
Assessori: Galli Emanuela; Monacchi Marco; Martinelli Dario	Indennità di funzione mensile = €. 234,26	Riduzione del 20% rispetto all'indennità massima ammissibile

3. DI DARE ATTO CHE:

- l'indennità di funzione, sopra meglio indicata, verrà dimezzata in caso di amministratore, lavoratore dipendente, non collocato in aspettativa (art. 82, comma 1, TUEL 267/2000);
- a termini dell'articolo 82, comma 7, del TUEL n. 267/2000, agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali di questo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne;
- a termini dell'articolo 10, del D.M. 04.04.2000, n. 119, l'indennità del sindaco è integrata, a fine mandato, con una somma pari ad una indennità mensile spettante per dodici mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodo inferiore all'anno;

- 4. DI DARE ATTO altresì** che l'indennità di carica prevista per gli amministratori comunali (sindaco ed assessori) è da ritenersi comprensiva anche delle eventuali spese sostenute per missioni svolte in ragione del proprio mandato, in virtù di espressa rinuncia degli interessati, manifestata attraverso il voto favorevole alla presente deliberazione;
- 5. DI PROPORRE** al Consiglio comunale, nella prossima seduta, la definizione del gettone di presenza dei consiglieri, nella misura di €. 18,08, per la sola partecipazione alle sedute del Consiglio comunale;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra meglio riportata;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*”;

CON votazione unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

Di approvare integralmente la sopra riportata proposta.

Successivamente;

La Giunta comunale

In relazione all'urgenza e visto l'art. 134, comma 4, del TUEL 267/2000;

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 24 DEL 21/07/2015

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Luzi Giannalberto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Balducci Veronica

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 23/07/2015 al 07/08/2015 ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Sant'Angelo in Vado, li 23/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Balducci Veronica

È copia conforme all'originale.

Sant'Angelo in Vado, li 23/07/2015

IL Segretario Comunale

dott.ssa Balducci Veronica

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134, comma 4°, D.Lgs. Nr. 267/2000;
- Diviene esecutiva il 02/08/2015, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art. 134, 3° Comma, D.Lgs. Nr. 267/2000

Addì, 23/07/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Balducci Veronica



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera nr. **24** Data Delibera **21/07/2015** Ufficio: Servizio Affari Generali

OGGETTO

DETERMINAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE SINDACO E ASSESSORI A SEGUITO DELLE ELEZIONI DEL 31 MAGGIO 2015.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 07/07/2015 IL Responsabile del Settore F.to Sacchi Augusto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 08/07/2015 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Lani Claudio

Visto, si attesta la copertura finanziaria ex art. 151 L. 267/2000, della complessiva spesa di euro _____.

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Competenza _____ | <input type="checkbox"/> Impegno _____ |
| <input type="checkbox"/> Residui _____ | <input type="checkbox"/> Liquidazione _____ |
| <input type="checkbox"/> Registrato _____ | <input type="checkbox"/> Cap./Art. _____ |
| <input type="checkbox"/> Preno.: PREN/ _____ | <input type="checkbox"/> Storni/Variatz. _____ |

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Lani Claudio

Data, _____